

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI
SEZIONE IV CIVILE**

Il Giudice,

visto il D.L. n. 11/2020, pubblicato in data 8.3.2020 in Gazzetta Ufficiale; letti, in particolare, gli artt. 1, comma primo e 2, comma secondo lett. g) dell'anzidetto D.L.; richiamato, inoltre, il contenuto del decreto n. 81/2020 del Presidente del Tribunale in cui - mediante il riferimento a determinati requisiti ivi indicati e posta la praticabilità della trattazione in modalità telematica ex art. 2, comma 2 lett h) D.L. 11/2020 - vengono individuati i procedimenti *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”* che costituiscono eccezione alla regola del rinvio d'Ufficio; considerato che il decreto sopra detto individua quali requisiti caratterizzanti i procedimenti indifferibili: a) vetustà della causa; b) rilevanza degli interessi coinvolti; c) maturità della istruttoria; considerato che in esso decreto si dispone *“l'utilizzo esclusivo della modalità telematica di cui all'art.2, comma 2, lett. h del DL 11 del 2020 per la trattazione dei processi a carattere indifferibile”*; letto l'art. 2, comma 2, lett. h del D.L 11/2020 che prevede: *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*; considerato che il presente procedimento, sulla scorta dei requisiti anzidetti, rientra tra quelli in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, in ragione della maturità della istruttoria; considerato, altresì, che allo stato non è possibile tenere in modalità ordinaria la udienza già fissata per la data del 16.3.2020, udienza rinviata per la precisazione delle conclusioni; richiamate le disposizioni del codice di procedura civile in materia di libertà delle forme (artt. 121, 131 secondo comma c.p.c.), forme che devono essere serventi all'effettiva tutela giurisdizionale degli interessi delle parti ed in base alle quali non rilevano condizioni ostative alla praticabilità della trattazione telematica ex art. 2, comma 2, lett. h del D.L 11/2020;

P.Q.M

INVITA le parti costituite:

- a depositare telematicamente – entro il termine di due giorni prima della data di udienza fissata – le proprie istanze (anche mediante semplice rinvio agli atti già depositati);
- a fare espressa indicazione che il Giudice può utilizzare le dette istanze per assumere il provvedimento richiesto fuori udienza ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. h del D.L. 11 del 2020.

AVVISA che nel caso in cui anche solo una parte non dovesse depositare istanza (con la espressa previsione che il Giudice può utilizzare la stessa per assumere il provvedimento richiesto fuori udienza ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. h del DL 11 del 2020) l'udienza, sarà rinviata.

Si comunichi il presente provvedimento a tutte le parti costituite.

Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Giuseppina Vecchione, dell'11 marzo 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS